

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE
PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE
PUBBLICO AI SENSI DEL D.L.GS. 135/99**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 10.02.2000

INDICE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Oggetto e finalità
- Art. 3 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico
- Art. 4 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d.lgs. 135/99
- Art. 5 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili
- Art. 6 - Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico
- Art. 7 - Disposizioni organizzative attuative corredate all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n° 135/99
- Art. 8 - Ulteriori finalità di interesse pubblico
- Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL D.LGS. 135/99

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento di intendono:

- a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n° 675/96;
- b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli art. 22, comma 1, e 24 della legge 675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal d.lgs. n° 135/99;
- c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
- d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal d.lgs. n° 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito del Comune di Usmate Velate, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n° 675/96, nonché di quelle del d.lgs. n° 135/99.

Le disposizioni del presente Regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 3 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'Amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.

Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs. 135/99, da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 675/96.

Oltre alle finalità espressamente elencate dal Capo II del decreto legislativo n. 135/99 (articoli da 6 a 23), il Comune persegue le finalità di rilevante interesse pubblico individuate ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del presente Regolamento.

Art. 4 - Rapporti con il garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del d.lgs. 135/99.

Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel d.lgs. n° 135/99 e per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge n° 675/96, l'Amministrazione

- a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto-legislativo;
- c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

L'Amministrazione comunica al garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevanti finalità di interesse pubblico.

Art. 5 - Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili

A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

Con propria deliberazione, la Giunta comunale indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.

Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del d.lgs. 135/99 e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta comunale, con proprio provvedimento.

L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Per tutte le finalità individuate dalla Giunta a norma del comma 2 del presente articolo, gli incaricati al trattamento individuati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purchè:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96;
- d) nell'informativa di cui all'articolo 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
- f) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- g) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo, tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

Art. 6 - Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare ed al responsabile dei dati medesimi;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purchè sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

Art. 7 - Disposizioni organizzative attuative correlate all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 135/99

La Giunta comunale adotta, secondo quanto previsto dalla legge n° 127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'Amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 del d.lgs. 135/99.

Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n° 675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;

c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

Art. 8 - Ulteriori finalità di interesse pubblico

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnalerà al Responsabile per il trattamento dei dati che richiederà al Garante, ai sensi dell'articolo comma 3 della legge 675/96 (come sostituito dall'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 135/99) l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

Il Regolamento in oggetto verrà assoggettato alle forme di pubblicità ed entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 7, del vigente Statuto comunale, ovvero con la procedura della doppia pubblicazione. Le modifiche o la sostituzione potranno essere apportate con nuova delibera della Giunta comunale.